

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1802**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CARUSO, VALENTINO, BUCCICO e  
MUGNAI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2007**

---

Modifica dell’articolo 368 del codice penale  
in materia di calunnia

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che è posto al vostro esame interviene, modificandolo, sul testo dell'articolo 368 del codice penale stabilendo una sorta di circostanza aggravante qualificata, nel caso in cui la calunnia (questo il reato previsto dalla citata norma penale) risulti compiuta incolpando di uno dei reati previsti e punti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, cioè di reati a sfondo sessuale, una persona di cui si conosce l'innocenza.

In tale caso - questo propone il disegno di legge - la pena che è irrogata non può essere inferiore a quella della reclusione da tre a dieci anni.

Il delitto di calunnia si configura come reato plurioffensivo, in quanto il bene giuridicamente rilevante che la legge tende a tutelare è, a un tempo, sia quello della corretta amministrazione della giustizia (non a caso l'articolo 368 si colloca nel capo I del titolo III del libro II del codice penale: «Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia: Dei delitti contro l'attività giudiziaria»), sia quello dell'onore della persona che è falsamente incolpata, e - alle estreme conseguenze - anche quello della sua libertà personale.

La coesistenza di questo secondo profilo, per la verità in passato revocato in dubbio solo da correnti minoritarie della dottrina, sembra invero assolutamente evidente non foss'altro che per quanto la disposizione già ora stabilisce in termini di quantità della pena.

L'articolo 368 individua infatti due distinte soglie cui la irroganda sanzione è riferita, che sono quella (per così dire «base») della reclusione da due a sei anni, e quella - enunciata nel secondo comma - della re-

clusione da due anni e mezzo a otto anni, da applicarsi se il reato per cui vi è falsa accusa è tale da comportare il rischio di una condanna ad una pena detentiva superiore a dieci anni.

Non può dunque esservi dubbio circa il fatto che la norma è strutturata tenendo in conto sia l'esigenza di sanzionare condotte che compromettono il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, sia quella di proteggere l'onorabilità di chi si vede ingiustamente riferite false accuse, per fatti non commessi, da persone che di ciò hanno piena consapevolezza. Senza contare il fatto che sempre più si discute di come - a fronte di procedimenti penali del tutto privi di fondatezza - le persone che si trovano ad esservi soggette non solo vedano pregiudicata la loro onorabilità (poi semmai riparata, ma sempre assai meno di quanto non fosse stata in precedenza compromessa), ma anche la propria salute e la propria aspettativa di vita in termini di carriera di lavoro o di collocazione sociale.

L'attuale assetto della norma è dunque caratterizzato da una gradualizzazione dell'entità della sanzione in caso di calunnia, in funzione dell'entità della sanzione per il fatto che di essa costituisce il presupposto e, conseguentemente, della sua gravità.

Il disegno di legge non si discosta per nulla da tale impostazione, che anzi segue in maniera puntuale, limitandosi ad introdurre una sorta di terzo livello di gradualizzazione, riservato - come prima riferito - ad una serie precisa di fattispecie di reato, quelle a sfondo sessuale, per le quali si ritiene che alla falsa accusa debba corrispondere una sanzione maggiore.

Le ragioni di ciò sono molteplici e risiedono nella specifica natura di tali reati: ad

essi corrispondono fatti che suscitano appetiti (certamente non nobili, ma comunque tali) nella stampa di informazione che vi riserva rilevanti spazi e ampie sottolineature, con conseguente massimo coinvolgimento della pubblica opinione e amplificazione e, per quello che qui conta, maggiore diffusione degli effetti «disonoranti»; si tratta di fatti per i quali vi è - a volte - la intrinseca difficoltà di conseguire, da parte dell'incolpato, una convincente e rapida prova di non colpevolezza (tutti ben sanno che l'incombente dell'onere della prova in capo all'accusatore costituisce, in particolare nelle circostanze di fatto di cui si discute, una pura e semplice teoria, e che viceversa è la persona incolpata che deve - nel concreto - dimostrare la propria estraneità); si tratta - ancora - di fatti per i quali l'opinione pubblica è disposta

(più che in altri casi) a pronunciare sentenze sommarie e senza appello, malgrado il sopravvenire di successivi elementi di discarico delle persone (frettolosamente) chiamate a responsabili; si tratta - infine - di fatti che, anche per le peculiari circostanze di luogo, di tempo e di modalità in cui si collocano, possono prestarsi, in particolari contesti, a letture di cui è intrinseca la non linearità o il carattere di strumentalità: sempre, tuttavia, in connessione con evidenti, non nobili tor-naconti, che possono spaziare dalla pura e semplice occasione di rancorosità, dal desiderio di vendetta, dalla liberazione di pulsioni di mitomania, fino a veri e propri, deliberati, disegni di azione criminale per la copertura di traffici e per quant'altro. Le testimonianze materiali di quanto sopra sommariamente ricordato non mancano certo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 368  
del codice penale)*

1. Al secondo comma dell'articolo 368 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena non è mai inferiore a quella della reclusione da tre a dieci anni nel caso in cui l'inculpazione riguardi uno dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*».

### Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.